

numero			Bellinzona	Municipio del Gambarogno
6272	sb	37	15 novembre 2011	21. NOV. 2011
			Repubblica e Cantone Ticino	No. red.:
				PO
				LO
				FE
				NE
				GA

Il Consiglio di Stato

Rettifica della risoluzione governativa n. 4082 del 21 luglio 2011 di approvazione della revisione del PR del Comune del Gambarogno;

considerato che:

- il Consiglio Consortile del Gambarogno ha adottato in data 18 febbraio 2009 e successivamente pubblicato la proposta di revisione del PR del Comune del Gambarogno;
- con la risoluzione n. 4082 del 21 luglio 2011, il CdS non ha approvato il Piano Particolareggiato PP9 della Sezione di Caviano (vedi cap. 3.5.2.c e Allegato 26) sia per ragioni di contenibilità del PR sia per ragioni d'ordine morfologico e paesaggistico;
- il perimetro del PP9 comprendeva, oltre ai fondi per cui si proponeva l'inserimento in zona edificabile, anche la strada di servizio di accesso ai fondi sottostanti (via La quinta) al perimetro del PP9 e i posteggi a servizio del nucleo di Caviano;
- contro la suddetta non approvazione è insorto il Comune di Gambarogno osservando che seppur la strada di servizio è stata inserita nel PP9, la stessa serve anche i fondi sottostanti, così come i posteggi sono a servizio del nucleo;
- l'esame dello stato dell'arte ha consentito effettivamente di rilevare la reale funzione della strada di servizio per i fondi a monte del PP9 e l'utilizzo del posteggio sempre a monte della strada da parte degli abitanti del nucleo;
- con la risoluzione n. 4082 del 21 luglio 2011, il CdS non ha approvato le zone dei nuclei dei monti (vedi cap 3.5.2.d e Allegati 35, 36, 37) e relativo art. 36 delle NAPR e le zone residenziali ai monti (vedi cap 3.5.2.d e Allegati 32, 33, 34) attribuendole d'ufficio alla zona agricola;
- nella risoluzione è stato omesso un Allegato che specifica la non approvazione di due zone residenziali ai monti della Sezione di Indemini;

- giusta l'articolo 50 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAm, RL 3.3.1.1), fino all'insinuazione della risposta l'istanza inferiore può modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente, emanando una nuova decisione che deve essere comunicata all'Autorità di ricorso; quest'ultima esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto senza oggetto;
- alla luce di tutto quanto precede, lo scrivente Consiglio ritiene che siano date le condizioni per modificare parzialmente la propria decisione nei sensi delle domande esposte dal ricorrente e formalmente completare la decisione con l'Allegato mancante.


pertanto su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. è approvata la strada di servizio esistente compresa nel perimetro del PP9 e il posteggio, denominato P8 (5), a monte della stessa così come riportato in Allegato 1;
2. gli Allegati che riproducono le zone residenziali ai monti non approvate con risoluzione governativa n. 4082 del 21 luglio 2011 della Sezione di Indemini sono completati con l'Allegato 2. Le stesse sono inseriti d'ufficio in zona agricola per le medesime considerazioni riportate al cap. 3.5.2.d della risoluzione n. 4082 del 21 luglio 2011;
3. la risoluzione n. 4082 del 21 luglio 2011 è modificata di conseguenza;
4. contro la presente risoluzione al Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla data di notificazione (art. 38 LALPT). Il ricorso è da presentare in 4 copie;
5. la presente risoluzione viene pubblicata nel suo dispositivo nel Foglio ufficiale cantonale da parte della Cancelleria dello Stato e agli albi comunali da parte del Municipio e notificata per esteso tramite invio raccomandato al Municipio del Gambarogno, al Tribunale cantonale amministrativo.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente


L. Sadis

Il Cancelliere


G. Gianella

Intimazione

Invio raccomandata

- al Municipio del Gambarogno;
- al Tribunale cantonale amministrativo (3);

Comunicazione

Dipartimento del territorio:

- alla Sezione dello sviluppo territoriale;
 - Ufficio della pianificazione locale (10);
 - Ufficio della natura e del paesaggio;
 - Ufficio dei beni culturali;
- alla Sezione della mobilità;
- alla Sezione protezione aria, acqua e suolo;
- alla Sezione forestale;
- all'Ufficio pericoli naturali, incendi e progetti;
- all'Ufficio caccia e pesca;
- all'Ufficio dei corsi d'acqua;
- alla Divisione delle costruzioni;
- alla Sezione amministrativa immobiliare
 - Ufficio del demanio;

Dipartimento delle finanze e dell'economia

- alla Sezione agricoltura;
- alla Sezione bonifiche e catasto;
 - all'Ufficio di stima;
 - all'Ufficio approvvigionamento idrico e sistemazione fondiaria;


Dipartimento delle istituzioni

- Divisione giustizia;
- Servizio della protezione della popolazione;
- Ufficio distrettuale dei registri di Locarno;
- alla Sezione enti locali e diritti politici;
- al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
- al Tribunale di espropriazione;
- al Tribunale cantonale amministrativo (3);
- Centro di legislazione e di documentazione;
- alla Cancelleria dello Stato per esecuzione del dispositivo.

Allegato n. 1




Approvazione della strada di servizio e posteggio (Sezione di Caviano)



Allegato n. 2



Zona residenziale ai monti e nucleo dei monti non approvati e inseriti in zona agricola



UFFICIO DI		AROGNO
Sigla	Data	
OC	22.11.2011	
Chia	Sogget	
Autogest	Sogget	
Clader	Sogget	
herman	Sogget	
Popoli	Sogget	
Mozzani	Sogget	
Osservazioni		
Tra		